



Comune di Castaneda

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO FOGNATURA**



INDICE

I. GENERALITÀ	3
<i>Art. 1 Giurisdizione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Obbligo di allacciamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Costruzioni fuori zona</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Fognatura pubblica</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 Diritto di attraversamento</i>	<i>3</i>
II. INSTALLAZIONI PRIVATE DI FOGNATURA	4
<i>Art. 6 Controllo da parte del Comune</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Requisiti</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Spese</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Allacciamenti in comunione</i>	<i>4</i>
III. GENERE DI ACQUE RESIDUALI	5
<i>Art. 10 Sistema di canalizzazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Sistema misto</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 Sistema separato</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 Acque bianche</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 Limitazione dell'uso</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 Acque residuali di Aziende artigianali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 Impianto di depurazione collettivo</i>	<i>6</i>
IV. PROCEDURA PER LA LICENZA E CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ	7
<i>Art. 17 Obbligo della licenza ed allegati</i>	<i>7</i>
<i>Art. 18 Collaudo</i>	<i>7</i>
<i>Art. 19 Tasse</i>	<i>7</i>
<i>Art. 20 Responsabilità del Comune</i>	<i>7</i>
<i>Art. 21 Responsabilità del proprietario</i>	<i>7</i>
V. FINANZIAMENTO	8
<i>Art. 22 Principio</i>	<i>8</i>
<i>Art. 23 Tassa d'allacciamento al collettore comunale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 24 Tassa di manutenzione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 25 Scadenze e termini di pagamento</i>	<i>8</i>
<i>Art. 26 Interesse di mora</i>	<i>9</i>
<i>Art. 27 Prefinanziamento</i>	<i>9</i>
<i>Art. 28 Pegno</i>	<i>9</i>
VI. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI	9
<i>Art. 29 Installazioni esistenti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 30 Contravvenzioni, multe</i>	<i>9</i>
<i>Art. 31 Opposizioni</i>	<i>9</i>
<i>Art. 32 Prescrizioni, direttive</i>	<i>10</i>
<i>Art. 33 Entrata in vigore</i>	<i>10</i>

I. GENERALITÀ

Art. 1 Giurisdizione

Il presente regolamento è applicabile per tutte le proprietà site nel comprensorio del Comune di Castaneda.

Art. 2 Obbligo di allacciamento

A norma della legislazione federale e cantonale, le acque luride di tutti gli edifici nel comprensorio del Comune di Castaneda sono da evacuare in conformità con le prescrizioni del presente regolamento.

Tutte le costruzioni site entro la zona edilizia devono essere allacciate ai collettori pubblici.

Il Municipio fissa i termini per l'allacciamento.

Il Municipio decide su deroghe in accordo con l'Ufficio cantonale per la protezione dell'ambiente.

Art. 3 Costruzioni fuori zona

Le costruzioni site fuori dalla zona edilizia non hanno il diritto di allacciarsi alla canalizzazione pubblica.

Il Municipio può concedere l'allacciamento oppure ordinare l'evacuazione delle acque luride in altro modo, comunque in maniera ineccepibile.

Art. 4 Fognatura pubblica

Il Comune costruisce e mantiene le installazioni pubbliche necessarie all'evacuazione delle acque residuali e alla depurazione delle acque luride su base di un progetto generale di canalizzazione e secondo i crediti concessi.

Art. 5 Diritto di attraversamento

Le canalizzazioni pubbliche, di regola, vengono posate nel campo stradale le zone di arretramento approvate.

Se una canalizzazione deve attraversare una proprietà privata, il proprietario è obbligato a tollerare la posa, contro il riconoscimento di un congruo indennizzo e la stesura di un precario.

In caso di disaccordo, l'indennità viene fissata dalla competente commissione cantonale di espropriazione.

Il proprietario servente, per motivi plausibili, può chiedere lo spostamento della canalizzazione a spese del Comune.

Questo obbligo può essere evitato con l'annotazione di una servitù di attraversamento di diritto pubblico a Registro Fondiario.

II. ISTALLAZIONI PRIVATE DI FOGNATURA

Art. 6 Controllo da parte del Comune

Le fognature private comprendono tutte le installazioni tecniche entro e fuori i fabbricati per captare, evacuare e depurare le acque residuali.

La costruzione, la manutenzione e la pulizia delle installazioni private soggiacciono al controllo da parte del Comune.

Art. 7 Requisiti

Le installazioni private devono venir eseguite secondo le norme comunali. Il Comune prescrive il punto di raccordo, il tracciato e la dimensione della condotta.

E' particolarmente da osservare che:

- a) non causino odori
- b) sia assicurata la ventilazione delle installazioni
- c) non pregiudichino l'acquedotto
- d) le installazioni siano controllabili e di facile manutenzione
- e) le conseguenze nocive di un eventuale rigurgito siano evitabili

Art. 8 Spese

Le spese inerenti la costruzione, la manutenzione e la pulizia delle installazioni di fognature private sono a carico del proprietario.

Sulla proprietà pubblica, il Comune può eseguire esso stesso l'allacciamento, incaricare terzi per l'esecuzione o lasciare al richiedente l'esecuzione tramite professionisti del ramo.

I proprietari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere l'uso della condotta ad altri proprietari dietro pagamento di una congrua indennità.

Art. 9 Allacciamenti in comunione

Se sono concessi allacciamenti in comunione, o sono da attraversare delle proprietà di terzi, i partecipanti devono regolare i relativi diritti ed obblighi prima dell'esecuzione, mediante annotazione a Registro Fondiario, dandone comunicazione al Municipio.

Il diritto di attraversamento per canalizzazioni private va esercitato ai sensi dell'art. 691 CCS.

III. GENERE DI ACQUE RESIDUALI

Art. 10 Sistema di canalizzazione

Nel progetto generale il Comune fissa le zone per l'evacuazione delle acque residuali in **sistema misto** o in **sistema separato**.

Art. 11 Sistema misto

Mediante il sistema misto le acque luride e le acque piovane sono evacuate in comune per il tramite di un canale misto unico.

Le acque piovane pulite sono da evacuare possibilmente con le acque bianche direttamente in un ricettore di superficie o nel sottosuolo.

Art. 12 Sistema separato

Come l'evacuazione delle acque avviene mediante il sistema separato, le acque luride e le acque bianche vengono convogliate separatamente nei rispettivi collettori.

Le fogne conducono le acque luride d'origine domestico ed artigianale nel collettore regionale.

I canali delle acque piovane conducono le acque di superficie e stradali, come pure le acque bianche in un ricettore.

Art. 13 Acque bianche

Con il sistema misto, le acque bianche (acqua di raffreddamento, di fontane, d'infiltrazione, di drenaggio, di ruscelli, ecc.) sono da evacuare possibilmente senza venir immesse nella canalizzazione.

Il Municipio può ordinare l'evacuazione diretta di queste acque bianche in corsi d'acqua aperti o in pozzi perdenti.

Con il sistema separato, le acque bianche sono da evacuare con le acque di superficie nei canali delle acque piovane.

Art. 14 Limitazione dell'uso

Le acque luride che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono danneggiare le stesse, gli impianti di depurazione, l'esercizio, la manutenzione e la pulizia o mettere in pericolo la flora e la fauna del ricettore.

E' in particolare proibito scaricare nella canalizzazione i seguenti materiali:

- a) gas e vapori
- b) sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive
- c) sostanze con emanazione di odori molesti
- d) scoli di gabinetti senza scarico di acqua, di stalle, di concime, come pure deflussi da silos di foraggio
- e) materiale non sufficientemente disperso che potrebbe ostruire la canalizzazione, per esempio sabbia, ghiaia, rifiuti, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, fango, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di oli e/o di grassi, ecc.
- f) materiale denso e viscoso come bitume, catrame, ecc.
- g) oli, grassi, emulsioni di bitume
- h) ingenti quantitativi di liquidi di una temperatura superiore ai 40 gradi C
- i) soluzioni acide e alcaline in concentrazioni nocive (superiori al 12 ‰)

In casi di dubbi decide il Municipio a mano di una perizia.

Art. 15 Acque residuali di Aziende artigianali

Acque residuali di fabbriche ed aziende artigianali possono venir immesse nel collettore regionale, solo se prima hanno subito un trattamento preventivo in modo da renderle innocue per l'assieme dell'impianto. Con la domanda di allacciamento per queste acque residuali bisogna allegare anche il progetto per il trattamento preventivo.

Se necessario il Comune può esigere una perizia da parte di un esperto Neutrale ed a spese del richiedente.

Art. 16 Impianto di depurazione collettivo

Con l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione IDA, le acque luride vengono evacuate senza trattamento preventivo, riservati gli art.14 e 15.

Con la messa in esercizio dell'impianto di depurazione IDA, gli impianti individuali esistenti sono da eliminare a spese del privato entro un congruo termine fissato dal Municipio, fatta eccezione per i separatori di oli minerali e le installazioni per il trattamento preventivo delle acque residuali industriali.

IV. PROCEDURA PER LA LICENZA E CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITÀ

Art. 17 Obbligo della licenza ed allegati

Per la costruzione o la modifica di una canalizzazione bisogna richiedere preventivamente la licenza al Municipio.

All'istanza scritta, formulata sull'apposito modulo, il richiedente o il progettista devono allegare i seguenti piani, in tre copie, e firmati:

- a) piano di situazione della particella indicante la strada, il numero della casa, della particella, l'ubicazione del collettore e dell'allacciamento, come pure le condotte esistenti
- b) piano della canalizzazione (pianta del fabbricato) in scala 1:100 con indicazione delle quote.
Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi (pluviali, gabinetti, lavatoi, ecc.) come pure il diametro, la pendenza ed il materiale degli scarichi (canalizzazioni, pozzi di controllo e di raccolta, fosse, fontane, valvole di ritenuta, particolari dispositivi di areazione, colonne di cadute ecc.)
- c) profilo longitudinale in scala 1:100 delle condotte ed altre installazioni delle colonne di cadute fino al collettore pubblico.

I lavori non potranno iniziare prima dell'approvazione del progetto.

Modifiche del progetto approvato sono ammesse solo con il consenso del Municipio.

Le modifiche vanno disegnate dal richiedente sul piano approvato o su di uno nuovo, nella stessa scala.

La licenza concessa scade se l'esecuzione non viene iniziata entro un anno.

Art. 18 Collaudo

L'ultimazione dell'impianto va notificata al Municipio prima del riempimento degli scavi.

Il Municipio verifica l'esecuzione delle condotte, l'impermeabilità di impianti e fosse stagne e controlla se gli impianti sono stati eseguiti rispettando le prescrizioni.

Il Municipio indica la data della messa in funzione delle installazioni.

Art. 19 Tasse

Il Municipio fissa le tasse per l'esame delle richieste ed il controllo degli impianti.

Art. 20 Responsabilità del Comune

Gli organi del Comune non assumono alcuna responsabilità dipendente dal rilascio della licenza di costruzione e dal controllo delle installazioni.

Art. 21 Responsabilità del proprietario

Il proprietario è responsabile nei confronti del Comune o di terzi per tutti i danni o inconvenienti dovuti ad una costruzione difettosa, ad un insufficiente funzionamento o alla imperfetta manutenzione dei propri impianti.

V. FINANZIAMENTO

Art. 22 Principio

Per finanziare la fognatura pubblica e i diritti di allacciamento al collettore il Comune preleva delle tasse d' allacciamento e delle tasse di manutenzione.

Art. 23 Tassa d'allacciamento al collettore comunale

1. Per le costruzioni autorizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari pagano una tassa d'allacciamento calcolata in base alla stima ufficiale in vigore dell'Ufficio cantonale delle stime dei Grigioni. La tassa ammonta al 0.7 % del valore attuale (valore corrente), minimo fr. 500.-, da versare entro 90 giorni dall'emissione della tassa.

2. Stalle, porcili, pollai e ripostigli sono esenti dal pagamento delle tasse d'allacciamento.

Se dopo una riattazione, ampliamento o altra modifica dell'immobile, il suo valore risulta aumentato di almeno il 5 % o di almeno fr. 30'000.-, del valore attuale (valore corrente) della stima ufficiale, per il plusvalore verrà applicata la tassa del 0.7 %, senza tenere calcolo del minimo.

Il computo della suddetta tassa non avviene, se il maggior valore non raggiunge fr. 10'000.-. La tassa sarà pure applicata, se l'aumento di valore del 5 %, rispettivamente di almeno fr. 30'000.-, risulta dalla somma di più modifiche entro gli ultimi 5 anni.

Per accertare l'aumento di valore l'ultima stima ufficiale in vigore prima dell'inizio dei lavori va adeguata in base all'indice assicurativo, dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni, al valore dell'anno in cui è stata rilasciata la licenza edilizia. Il valore attuale (valore corrente) indicizzato va quindi dedotto da quello della stima ufficiale dopo l'esecuzione dei lavori.

Art. 24 Tassa di manutenzione

Le tasse annuali di manutenzione dovute dai proprietari degli immobili vengono stabilite dal Municipio.

Art. 25 Scadenze e termini di pagamento

a) Tassa d'allacciamento al collettore comunale

La tassa d' allacciamento è da pagare all'inizio dei lavori in base al preventivo.

Il conteggio definitivo verrà fissato appena sarà nota la stima ufficiale. Il conteggio definitivo è da pagare entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

b) Tassa di manutenzione

La tassa annua diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. La stessa verrà fatturata al proprietario dell'immobile al 31 dicembre.

Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato al tasso fissato di volta in volta dal Cantone per le imposte cantonali. In caso di pagamento tardivo della fattura vengono riscosse le seguenti tasse aggiuntive di cancelleria: 1.richiamo CHF 20.00, diffida CHF 40.00 e, in caso di esecuzione, tutte le spese e tasse fatturate dall'Ufficio preposto.

Art. 26 Interesse di mora

In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato al tasso fissato di volta in volta dal Cantone per le imposte cantonali.

Art. 27 Prefinanziamento

Con l'accordo degli interessati il Comune può costruire dei tratti di canalizzazione prefinanziati dagli utenti. Il Comune può riscattare le canalizzazioni costruite su base privata.

Art. 28 Pegno

Per la tassa di allacciamento il Comune ha un diritto di pegno legale ai sensi dell'art. 131 cpv. 2 cifra 2 Legge d'introduzione al CCS.

VI. DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 29 Installazioni esistenti

Installazioni esistenti che non corrispondono completamente alle prescrizioni possono essere tollerate se sono in buono stato e non causano danni.

In caso di riparazioni o modifiche le installazioni sono da adattare o da completare secondo le esigenze del regolamento.

Art. 30 Contravvenzioni, multe

Contravvenzioni al presente regolamento saranno punite dal Municipio con multe fino a fr. 5'000.--.

Se la violazione avviene a scopo di lucro, il Municipio non è vincolato al massimo della multa.

L'Esecutivo può inoltre obbligare il trasgressore a eliminare immediatamente quegli impianti non conformi alle presenti disposizioni e a risarcire gli eventuali danni causati.

Se necessario il Municipio può procedere d'ufficio all'eliminazione degli impianti difettosi a spese del renitente.

Art. 31 Opposizioni

Le opposizioni sollevate contro le fatture delle tasse devono essere inoltrate per iscritto al Municipio entro 20 giorni dalla notifica. Il reclamo firmato deve contenere una richiesta, un'esposizione delle circostanze ed una motivazione della contestazione.

Il Municipio esaminerà l'opposizione e stabilirà l'entità della tassa dovuta in una decisione impugnabile.

Art. 32 Prescrizioni, direttive

Dove il Municipio non ha emanato prescrizioni valgono:

- le direttive dell'Associazione svizzera tecnici per la depurazione delle acque
- le direttive per la fognatura dell'Associazione svizzera degli idraulici e installatori

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale.
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni ed i decreti precedenti in materia di canalizzazioni.

Approvato dall'Assemblea comunale il 14 dicembre 1998.

Entrata in vigore 1.gennaio 1999.

Per il Comune di Castaneda:

Il Sindaco:

A.Savioni

Il Segretario:

M.Scalmazzi

**** Assemblea comunale 19.12.2024 modifica:**

<i>art. 25 lett.b.</i>	<i>(Tassa di manutenzione)</i>
<i>art. 26</i>	<i>(Interesse di mora)</i>
<i>art. 28</i>	<i>(Pegno)</i>
<i>art. 31</i>	<i>(Opposizioni)</i>